



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa Comune Y 2016 – 2025

Radio e Televisione a pagamento

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 14 ottobre 2015. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 218 del 10 novembre 2015.

Società di gestione

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 La presente tariffa concerne quelle imprese che trasmettono o diffondono programmi radiofonici o televisivi con o senza fili, per la cui ricezione i relativi destinatari pagano un'indennità specifica. Questo genere di trasmissione di programmi è denominata «Radio a pagamento» o «Televisione a pagamento», i destinatari di questi programmi sono denominati «abbonati».
- 2 Concerne gli organizzatori di programmi e le imprese di reti via cavo, qui di seguito denominati «clienti».

B. Oggetto della tariffa

- 3 La tariffa concerne l'utilizzazione
 - delle opere musicali non teatrali protette in base al diritto d'autore, con o senza testo, del repertorio mondiale gestito dalla SUIISA (qui di seguito «musica»)
 - dei supporti sonori o audiovisivi del commercio protetti in base ai diritti di protezione affini (art. 35, LDA).
- 4 La tariffa concerne le seguenti utilizzazioni relative a radio o televisioni a pagamento
 - diffusione per immissione diretta e trasmissione via tutti i canali numerici e analogici quali via cavo, diffusione terrestre senza fili o satellitare.
 - per quanto riguarda i diritti d'autore: registrazione o copiatura su supporti sonori o audiovisivi; questi supporti possono essere utilizzati soltanto dal cliente conformemente alla presente tariffa; qualsiasi altra utilizzazione necessita di un'autorizzazione speciale della SUIISA.
 - per quanto riguarda i diritti di protezione affini: utilizzo di supporti sonori e audiovisivi protetti disponibili in commercio secondo l'art. 35 par. 1 LDA.
- 5 La SUIISA e SWISSPERFORM non detengono i diritti della personalità degli aventi diritto. Il cliente si impegna a rispettare questi diritti, in particolare per la sonorizzazione di prodotti audiovisivi.

SWISSPERFORM non detiene i diritti esclusivi degli interpreti e dei produttori di supporti sonori.

Per la sonorizzazione di film, serie televisive, trasmissioni pubblicitarie e produzioni analoghe occorre sempre un'autorizzazione speciale delle società di gestione o degli aventi diritto.
- 6 La presente tariffa concerne anche parti di programmi non codificati di radio o televisione a pagamento.
- 7 La SUIISA richiede l'accordo delle società consorelle nella zona di ricezione per le emissioni via satellite di programmi destinati ad essere captati dal pubblico e che possono essere captati da economie domestiche con i mezzi usuali.

- 8 I diritti di ritrasmissione (art. 10, lett. e LDA) di emissioni (TC 1 e TC 2, TC 2b) non sono disciplinati da questa tariffa.

C. Tariffa comune

- 9 Per questa tariffa, la SUISA rappresenta anche SWISSPERFORM.

D. Indennità

a) Calcolo

- 10 L'indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti del cliente (fermo restando la cifra 16).
- 11 Per introiti ai sensi della tariffa s'intendono tutte le entrate provenienti dalle emissioni e dalla diffusione, in particolare:
- i contributi pagati dagli abbonati (inclusi i diritti d'entrata)
 - gli introiti pubblicitari
 - gli introiti provenienti dalla trasmissione di comunicazioni e annunci
 - gli introiti derivanti dalla vendita di spazi di diffusione
 - i contributi di sponsor
 - le prestazioni ottenute via Bartering (vale a dire il valore netto della prestazione messa a disposizione del cliente)
 - gli introiti provenienti dalla partecipazione dei radioascoltatori/telespettatori (p.es. sondaggio Ted/voto per sms).
- 12 Rientrano nella nozione di introiti ai sensi della cifra 11 anche gli introiti di società terze per la mediazione e l'acquisizione di mandati pubblicitari, di sponsorizzazione, di comunicazioni e annunci nei programmi trasmessi.
- 13 Dagli introiti provenienti dagli importi versati dagli abbonati può essere dedotto l'importo pagato per l'acquisto o il noleggio del decodificatore, del modulo Conditional Access e della Smart Card, che sia provato essere necessario per la decodificazione del segnale di ricezione e che non viene pagato separatamente dall'abbonato.
- 14 Per i programmi di cui solo una parte è codificata, l'indennità viene calcolata separatamente in base agli introiti realizzati su ogni parte di programma e al tasso applicabile ad ogni parte di programma.
- Per la parte non codificata, la percentuale corrispondente è applicabile non appena gli introiti relativi a questa parte superano del 10 % degli introiti complessivi.
- 15 Se il cliente propone agli abbonati dietro pagamento di un'indennità globale più programmi in un unico pacchetto, le indennità versate dall'abbonato vengono ripartite sui differenti programmi o canali in rapporto agli introiti versati ai produttori di questi programmi.

Se il pacchetto di programmi contiene sia programmi a pagamento che programmi a ricezione libera, questi ultimi non vengono presi in considerazione nella ripartizione, nella misura in cui si tratta di programmi ritrasmessi.

Il cliente può dedurre dall'indennità dovuta sul pacchetto dei programmi tutti gli importi che sono già stati versati in virtù della presente tariffa per ciascuna delle emittenti di uno dei programmi del pacchetto per le utilizzazioni in Svizzera.

16 L'indennità viene calcolata in valori percentuali delle spese d'esercizio (i costi di tutte le attività connesse con l'emissione) del cliente:

- se gli introiti non sono appurabili
- se il cliente prevede di coprire i costi, completamente o parzialmente, con mezzi propri.

b) Programmi radiofonici

17 La percentuale è pari a, per:

17.1 diritti d'autore sulla musica

programmi la cui parte di musica rispetto alla durata totale d'emissione è di

meno del 20 %	1 %
dal 20 % fino a meno del 30 %	2 %
dal 30 % fino a meno del 40 %	3 %
dal 40 % fino a meno del 50 %	4 %
dal 50 % fino a meno del 60 %	5 %
dal 60 % fino a meno del 70 %	6 %
dal 70 % fino a meno del 80 %	7 %
dal 80 % fino a meno del 90 %	8 %
90 % e oltre	9 %

17.2 diritti di protezione affini

Programmi la cui parte di supporti sonori disponibili in commercio protetti rispetto alla durata totale d'emissione è di

meno del 20 %	0.3 %
dal 20 % fino a meno del 30 %	0.6 %
dal 30 % fino a meno del 40 %	0.9 %
dal 40 % fino a meno del 50 %	1.2 %
dal 50 % fino a meno del 60 %	1.5 %
dal 60 % fino a meno del 70 %	1.8 %
dal 70 % fino a meno del 80 %	2.1 %
dal 80 % fino a meno del 90 %	2.4 %
90 % e oltre	2.7 %

c) Programmi televisivi

18	La percentuale ammonta per i diritti d'autore sulla musica:	
	- programmi in cui vengono trasmessi per più dei 2/3 della durata dell'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	6.60 %
	- programmi in cui vengono trasmessi per più di 1/3 della durata dell'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	3.30 %
	- programmi, in cui vengono trasmessi quasi esclusivamente film e film televisivi	1.32 %
	- programmi, in cui la durata della musica non supera il 10 % della durata dell'emissione complessiva, sia che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	0.40 %
	- programmi con una durata musicale superiore al 10 % e che non supera il 20 %, sia che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	1.00 %
	- altri programmi	2.00 %
19	La percentuale ammonta per i diritti di protezione affini	
19.1	nei programmi musicali:	
	- programmi in cui vengono trasmessi per più dei 2/3 della durata dell'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	3.00 %
	- programmi in cui vengono trasmessi per più di 1/3 della durata dell'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	1.50 %
19.2	in tutti gli altri programmi:	
	a) per l'utilizzo di supporti sonori disponibili in commercio:	
	- programmi, in cui vengono trasmessi quasi esclusivamente film e film televisivi	0.06 %
	- programmi, in cui la durata della musica non supera il 10 % della durata d'emissione complessiva, sia che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	0.12 %
	- programmi con una durata musicale superiore al 10 % e che non supera il 20 %, sia che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	0.18 %
	- altri programmi	0.36 %
	b) per l'utilizzo di supporti audiovisivi disponibili in commercio:	0.05 %

- 20 Un «programma» televisivo è la durata d'emissione dei programmi come pubblicata, senza immagini di prova, testi e monoscopio.

Se all'infuori di questi orari di programma vengono trasmessi o diffusi supporti sonori disponibili in commercio e/o musica, viene riscossa un'indennità forfetaria annua pari al

- 0.2 per mille per i diritti d'autore
- 0.2 per mille per i diritti di protezione affini

L'indennità forfetaria viene calcolata sulle indennità previste alle cifre 18 e 19.

d) Ribasso

- 21 Le associazioni nazionali di clienti che stipulano un contratto con la SUIISA e che riscuotono le indennità di tutti i loro soci, versandole poi globalmente alla SUIISA, hanno diritto ad un ribasso pari all' 8 %, a patto che si attengano alle disposizioni contrattuali e della tariffa.

Gli organizzatori di programmi che stipulano un contratto con la SUIISA e che conteggiano le indennità per tutti i loro soci, beneficiano di un ribasso del 5 %.

e) Supplemento in caso di violazione della legge

- 22 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano, se:

- malgrado un richiamo, vengono utilizzati musica o supporti sonori e audiovisivi senza l'autorizzazione della SUIISA
- un cliente fornisce volontariamente o in modo gravemente negligente indicazioni o conteggi inesatti o incompleti; il raddoppio è calcolato per i dati inesatti, incompleti o mancanti.

- 23 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

f) Imposte

- 24 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2016: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

E. Conteggio

25 I clienti trasmettono alla SUIISA annualmente:

- il più presto possibile, tuttavia al più tardi entro la fine di maggio: tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità per l'anno precedente
- nei primi due anni d'esercizio, in seguito a richiesta, entro la fine di gennaio: gli introiti preventivati e la presumibile parte di musica per l'anno in corso, nonché la presumibile parte di supporti sonori e audiovisivi protetti disponibili in commercio.

26 La SUIISA può richiedere dei giustificativi per scopi di verifica delle indicazioni, in particolare una conferma da parte dell'organo di controllo dell'emittente.

F. Pagamenti

27 Le indennità vanno pagate entro 30 giorni o entro i termini fissati nell'autorizzazione.

28 La SUIISA può richiedere acconti per un importo pari all'indennità presumibile e/o altre garanzie.

Per i primi due anni d'esercizio gli acconti sono di regola calcolati in base all'indennità approssimativa dovuta; in seguito in base al conteggio dell'anno precedente.

G. Elenchi

29 Se l'autorizzazione non prevede diversamente, i clienti comunicano alla SUIISA quanto segue (cifre da 31 a 37).

Se diversi clienti diffondono lo stesso programma, basta la comunicazione di uno di loro.

a) Radio

30 I clienti comunicano alla SUIISA rispettivamente a SWISSPERFORM, la musica trasmessa nei loro programmi e i supporti sonori e audiovisivi utilizzati.

31 Le emittenti di una regione linguistica e le emittenti internazionali fanno pervenire alla SUIISA i dati completi riguardanti la musica diffusa.

Le indicazioni contengono:

- il titolo dell'opera musicale
- il nome del compositore
- il nome dell'interprete
- il codice ISRC del supporto sonoro utilizzato, eventualmente etichetta e no. di catalogo dei supporti sonori utilizzati o altro codice di identificazione
- l'orario d'emissione
- la durata d'emissione delle opere e dei supporti sonori diffusi durante il periodo di conteggio.

b) Televisione

- 32 Le emittenti televisive comunicano alla SUIISA tutti i film trasmessi, forniti delle indicazioni seguenti:
- il numero ISAN del film, a patto che il fornitore l'abbia comunicato
 - il titolo originale del film
 - il titolo della versione diffusa (italiano, francese o tedesco)
 - il nome del produttore
 - il nome del regista
 - il paese d'origine del film
 - la durata d'emissione
 - l'orario d'emissione
- 33 Inoltre comunicano alla SUIISA la musica da loro scelta per la sonorizzazione delle proprie emissioni, come pure la musica delle emissioni di concerti, con le indicazioni menzionate alla cifra 31.
- 34 Le emittenti di una regione linguistica e le emittenti internazionali fanno pervenire alla SUIISA i dati completi riguardanti la musica diffusa.

c) Disposizioni comuni

- 35 Su richiesta, i clienti comunicano alla SUIISA tutti gli spot pubblicitari trasmessi, in particolare indicando:
- il titolo dell'emissione pubblicitaria
 - il prodotto o servizio reclamizzato
 - la ditta che reclamizza il prodotto o il servizio.
- 36 I programmi ripresi da altre emittenti vanno comunicati alla SUIISA forniti delle seguenti indicazioni:
- il nome dell'emittente
 - il numero di ore di emissione dei programmi ripresi.

d) Scadenze

- 37 Salvo diversamente concordato, tutte le indicazioni vanno inoltrate alla SUIISA mensilmente, entro la fine del mese successivo, in forma elettronica in un formato standardizzato importabile.
- 38 Qualora gli elenchi e le dichiarazioni da trasmettere alla SUIISA secondo la presente tariffa non venissero inoltrati entro il termine supplementare concesso, nemmeno dopo sollecito per iscritto, la SUIISA può procedere a una stima dei dati mancanti necessari al calcolo delle indennità. Le fatture allestite sulla base di stime sono considerate accettate dal cliente se quest'ultimo non fornisce, nei trenta giorni successivi alla data della fattura, le indicazioni mancanti. La SUIISA e/o SWISSPERFORM possono, se il termine supplementare accordato non è rispettato, esigere dal cliente un'indennità

supplementare di CHF 100.00 per mese, che è raddoppiata in caso di recidiva. Rimangono riservati i provvedimenti menzionati alla cifra 22 in caso di indicazioni o conteggi incompleti o erronei.

H. Periodo di validità

- 39 La presente tariffa è valida a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.
- 40 In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere rivista prima della scadenza. Viene considerato un cambiamento sostanziale delle circostanze in particolare l'entrata in vigore del trattato di Pechino sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive il 24 giugno 2012 per la Svizzera.
- 41 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di anno in anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 42 Se nessuna nuova tariffa è in vigore dopo la scadenza di questa tariffa, e anche se una richiesta di approvazione sia stata depositata, la durata di validità della presente tariffa è prolungata fino all'entrata in vigore della nuova tariffa. Rimane riservata la sua entrata in vigore retroattiva.